

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Art. 1

L'Amministrazione Comunale di Capaci, come disposto dalla Determinazione dirigenziale n. 91 dell' 1.02.2018 , intende procedere all'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità, di reintegra delle matrici ambientali e di bonifica delle superfici stradali di competenza dell'Ente procedente che vengano ad essere compromesse dal verificarsi di incidenti, in ossequio a quanto disposto dal Titolo II del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 - *Codice della Strada*.

La presenza sul sedime stradale di qualsivoglia residuo di materiali, derivanti da sinistri stradali che abbiano a verificarsi e che possano costituire condizioni di pericolo per la fluidità e la sicurezza del traffico, per l'ambiente e/o per la salute pubblica, deve essere eliminata prima della riapertura dell'arteria stradale al traffico veicolare.

Inoltre, sulla base del combinato disposto degli artt. 240, 242 e 250 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 - *Codice dell'Ambiente* circa gli interventi di bonifica stradale, l'Ente è tenuto a porre in essere le necessarie misure volte a garantire il ripristino dello stato dei luoghi ed assicurare la prevenzione da aggravamenti delle conseguenze provocate da incidenti rilevanti.

Tali interventi di ripristino devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 - "*Norme in materia ambientale*".

Per le considerazioni che precedono, il Comune di Capaci intende individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale affidare il servizio in questione, in osservanza dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, oltreché quelli di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e di pubblicità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016, comma 1.

Il costo presunto del servizio su base annuale deve quantificarsi in euro 5.000,00 circa, ragion per cui il costo complessivo del servizio, per un triennio , si attesta sul valore complessivo di euro 15.000,00 circa.

Detto valore deve considerarsi puramente indicativo.

Per l'affidamento del servizio di cui trattasi, ricorrono i presupposti per procedere mediante procedura negoziata ; ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ; lo stesso criterio, ai sensi dell'art.173 dello stesso decreto, riferendosi la presente procedura ad una concessione di servizio che non comporta né oneri né costi per l'Amministrazione e che non prevede quindi una base d'asta soggetta a ribasso, verrà declinato avendo riguardo alle caratteristiche tecniche dell'offerta (per un massimo di 100 punti).

Art. 2

Amministrazione procedente

L'Amministrazione procedente è il Comune di Capaci, con sede ivi nella Via Catania 6.

L'Ufficio competente è l'area VI-Polizia Municipale- di cui è Responsabile il Comandante, magg. Gaetano Fontana, domiciliato ai fini della carica presso la sede del Comando di P.M. sito in Capaci, via Catania 6 .

Responsabile del procedimento è il l'ispettore capo Caterina Di Maggio , nella qualità di responsabile dell' ufficio amministrativo.

Recapiti :

- E-mail : comandopm@comune.capaci.pa.it
- PEC : poliziamunicipale.comunedicapaci@pec.it
- Tel. 091 – 8671653

Art.3

Condizione di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano :

- a) le cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice ;
- b) le condizioni di cui all'art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001 o di cui all'art.35 del D.L. 24 giugno 2014 n.90 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014 n.114) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art.37 del D.L. 3 maggio 2010, n.78.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art.48, comma 7, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art.48, comma 7, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio (consorzi stabili).

Costituiscono cause di esclusione dalla gara, senza possibilità di regolarizzazione :

- a) mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta ;
- b) apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata e/o generica al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara ;
- c) mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- d) carenza di sottoscrizione della domanda e dell'offerta.

Costituiscono invece irregolarità essenziali, comportanti l'attivazione della procedura di regolarizzazione :

- 1) mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive e di altre dichiarazioni;
- 2) ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria ;
- 3) ogni ipotesi di mancanza, incompletezza riferita al contratto di avvalimento, a condizione che quest'ultimo sia stato già stipulato alla data di presentazione dell'offerta;
- 4) mancata allegazione della procura, in caso di offerta sottoscritta da procuratore speciale ;
- 5) mancata allegazione del documento d'identità ;
- 6) le fattispecie per cui è prevista la dicitura "a pena di esclusione", nel caso sia dimostrabile che la loro mancata allegazione sia dovuta a mera dimenticanza, e i rispettivi documenti siano già stati costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

Tutte le dichiarazioni e gli elementi non elencati espressamente all'interno dei precedenti punti, sono da considerarsi non essenziali ; in caso di loro irregolarità e/o incompletezza, si potranno configurare due alternative :

attivazione del soccorso istruttorio, senza alcuna sanzione per il concorrente;

non attivazione del soccorso istruttorio, nei casi in cui si ritenga che la dichiarazione/elemento in questione non sia indispensabile all'ammissione del concorrente in gara.

Rimane inteso che il soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzato per il recupero di requisiti, di ordine generale o speciale, non posseduti al momento fissato dalla *lex specialis* di gara, quale termine perentorio per la presentazione dell'offerta o della domanda.

Art. 4

Durata dell'affidamento

L'affidamento ha una durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di stipula della convenzione, qualora non sia ancora realizzato un nuovo affidamento, l'impresa affidataria del servizio garantirà la continuità del servizio fino all'assegnazione esecutiva con eventuale nuovo affidatario.

Il Concessionario dovrà, a pena della risoluzione del contratto per inadempimento, dare inizio al servizio entro e non oltre gg.20 (venti) dalla data di cui al comma 1.

Il contratto può essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 per il periodo necessario per l'espletamento della nuova gara per l'affidamento della concessione. L'ente si riserva la facoltà di applicare il disposto dell'art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016, entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

La proroga contrattuale sarà richiesta dalla Stazione Appaltante, alle condizioni originarie e controparte sarà tenuta a comunicare la propria disponibilità entro gg.15 (quindici) dal ricevimento della richiesta della Stazione appaltante.

Art. 5

Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino- Modalità degli interventi

Il servizio di ripristino oggetto del presente Bando si declina nelle seguenti prestazioni :

	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONI
A	<i>Interventi standard</i>	ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale
B	<i>Interventi senza individuazione del veicolo responsabile</i>	interventi standard eseguiti normalmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico della ditta interveniente
C	<i>Interventi di perdita di carico</i>	attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti stradali che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti se ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative del responsabile civile
D	<i>Interventi rilevanti</i>	attività strumentale alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, svolta a seguito di incidenti stradali di particolare gravità, che vedano coinvolti veicoli trasportanti merci pericolose o comunque comportanti problematiche di complessa

		risoluzione, se ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative del responsabile civile
--	--	---

Art. 6

PROCEDURA: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ; riferendosi la presente procedura ad una concessione di servizio che non comporta né oneri né costi per l'amministrazione e che non prevede quindi una base d'asta, soggetta a ribasso tecniche verrà declinato esclusivamente riguardo le caratteristiche tecniche offerte (per un massimo di 100 punti);

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura negoziata. La manifestazione di interesse, pertanto, **non vincola** in alcun modo il Comune di Capaci.

Art. 7

SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, lett. a), b), c), d), c), e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Art. 8

Requisiti di idoneità professionale, requisiti di qualità, capacità tecnico-organizzativa, capacità economico - finanziaria

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti.

1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art.83 D.Lgs. n.50/2016)

a) iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n.82 e del D.M. 7 luglio 1997, n.274. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento da cui risulti l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

b). iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ai sensi del D.Lgs. n.152/2006) :

1. alla categoria 5 - "raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi" ;
2. alla categoria 9 - "bonifica di siti" ;
3. alla categoria 2-bis - "produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all'art.121, comma 8, del D.Lgs.n.152/2006".

2. REQUISITI DI QUALITÀ (art.87 D.Lgs. n.50/2016)

Possesso delle seguenti certificazioni di qualità da parte degli operatori economici che svolgono le attività principali previste dal Capitolato di gara, esclusa l'attività di "riparazione e/o fornitura e sostituzione di manufatti stradali" per la quale le certificazioni non sono richieste :

- ✓ UNI EN ISO 9001/2008 (Certificazione del sistema di qualità) - controllo dei sistemi di qualità del processo produttivo
- ✓ UNI EN ISO 14001/2004 (Certificazione di sistemi di gestione ambientale) - adeguata gestione del controllo degli impatti ambientali della propria attività, con ricerca tesa al miglioramento e in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile per la qualità, l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA (art.86 D.Lgs. n.50/2016)

La capacità economica e finanziaria dei concorrenti potrà essere provata, alternativamente, attraverso:

- Dichiarazione di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993.

L'offerente che, per giustificati motivi, non sia in grado di presentare due referenze bancarie è tenuto a presentarne almeno una ed è autorizzato a sostituire la seconda con qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione comunale. All'uopo si precisa che la scrivente Amministrazione precedente considera l'autocertificazione, ai sensi del DPR n.445/2000, documento non idoneo ad attestare che l'offerente ha sempre onorato tutti gli impegni con regolarità e puntualità e a certificare la capacità finanziaria ed economica per l'adeguato svolgimento del servizio oggetto di gara, trattandosi di un'autocertificazione di dati non verificabili dall'Amministrazione precedente. Si considera, invece, idonea a provare la capacità economica e finanziaria dell'operatore offerente la referenza rilasciata da intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.385 dell'1.9.1993, con i quali il concorrente intrattiene rapporti commerciali (es. la società che rilascia la polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria e definitiva, la società di assicurazione con cui l'operatore offerente stipula abitualmente le polizze assicurative, ecc.) ;

- Riclassificazione dei bilanci degli ultimi 3 (tre) anni, sottoscritti dal legale rappresentante e da un revisore contabile o da una società di revisione che ne attesti la conformità alle scritture e ai documenti contabili ;

○ Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi 3 (tre) esercizi 2014-2015-2016 per un fatturato globale d'impresa che non sia inferiore complessivamente (per i tre anni) ad euro 40.000,00 (quarantamila/00). (Tale dichiarazione concernente gli ultimi tre esercizi è necessaria all'Amministrazione precedente per verificare la capacità economica degli operatori, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela).

4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO - ORGANIZZATIVA (art.83 D.Lgs. n.50/2016 - Allegato XVII)

Avere svolto con buon esito, nel triennio immediatamente antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare, almeno 2 (due) servizi della stessa natura e di importo almeno pari a quello oggetto della presente concessione, in Comuni o Province con popolazione pari o superiore a quello della Stazione Appaltante, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.

(Se trattasi di servizi prestati a favore di Amministrazioni o Enti pubblici essi sono provati, in sede di controllo, da certificati rilasciati e/o vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi. Se trattasi di servizi prestati a privati, l'avvenuta effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente).

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria del servizio oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale.

Art.9

Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi

Per il requisito relativo all'iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o Albo Nazionale delle Società Cooperative (nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete), ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve possedere i requisiti di idoneità professionale in questione.

Per il requisito relativo all'iscrizione l'Albo Nazionale Gestori Ambientali (nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete), l'impresa mandataria/capofila o capogruppo e/o ciascuna dei mandanti consorziati/consorziandi o aderenti al contratto di rete e tutti i soggetti che svolgono le attività indicate al precedente art.1.1 devono possedere l'iscrizione alle categorie indicate nel precedente art.8.

Per i requisiti di qualità (nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete), l'impresa mandataria/capofila o capogruppo e ciascuna dei mandanti consorziati/consorziali o aderenti al contratto di rete che svolgono le attività indicate al precedente art.1.1. devono possedere tutti i requisiti di qualità.

Per i requisiti di capacità tecnico professionale (per il requisito di aver svolto almeno due servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente) : devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi o di aggregazione di imprese di rete nel suo complesso.

Art. 10

Avvalimento

Ai sensi dell'art.89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione dell'Ente Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.




Art.11

Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante, che procederà ad individuare la migliore OFFERTA TECNICA con l'attribuzione di un relativo punteggio (max 100 punti).

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri, sub-criteri, pesi, sub-pesi riportati nella seguente Tabella " A " :

TABELLA " A "			
CRITERI	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	SUB-PESO
A) Organizzazione aziendale deputata alla gestione del servizio di ripristino post- incidente (PESO TOTALE MAX = punti 50)	A.1	Struttura organizzativa dell'operatore principale, numero di risorse dedicate al servizio e metodologie utilizzate	Max 35 punti
	A.2	Strumentazione tecnologica ed informatica a supporto per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali, per la maggiore tutela dell'incolumità delle persone, per la sicurezza della strada e per il rispetto dell'ambiente	Max 5 punti
	A.3	Mezzi e strumenti messi a disposizione	Max 5 punti
	A.4	Materiali e misure oggettivamente valutabili e verificabili utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino	Max 5 punti
B) Caratteristiche dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post- sinistro (PESO	B.1	Caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione a particolari prestazioni nel rispetto dell'ambiente	Max 10 punti
	B.2	Procedure e metodologie di gestione dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni	Max 5 punti
	B.3	Elementi di sostenibilità ambientale derivanti dall'utilizzo di tecniche ecocompatibili per l'approvvigionamento, l'uso, lo smaltimento di materiali, prodotti, imballi, ecc.	Max 5 punti



TOTALE MAX = punti 20)			
C) Modalità con cui viene assicurato l'equilibrio economico del servizio (PESO TOTALE MAX = punti 10	C.1	Definizione delle procedure per la quantificazione ed il recupero dei costi sostenuti dalle compagnie assicuratrici, con particolare riferimento ad eventuali accordi (da provare documentalmente) stipulati con le stesse compagnie in ordine alle modalità di quantificazione dei costi	Max 10 punti
D) Centri Logistici abilitati al servizio presenti sul territorio (PESO TOTALE MAX = punti 15	D.1	Centri Logistici abilitati con sede nel Comune di Capaci .	Max 10 punti
	D.2	Almeno una struttura con sede entro i 30 (trenta) km dal Comune di Capaci.	Max 5 punti
E) Elementi aggiuntivi e preferenziali (PESO TOTALE MAX punti 5	E.1	Esecuzione ed interventi di rimozione, trasporto conferimento provvisorio ad un centro di raccolta e successiva demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli e/o rimorchi rinvenuti in evidente stato di abbandono, su aree a uso pubblico e sulle aree private a uso pubblico. Senza costo alcuno per la P.A. e per il cittadino.	Max 5 punti
TOTALE PUNTEGGIO 100			

1. Le istanze di partecipazione, redatte secondo lo schema predisposto (allegato "A"), dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Capaci- CAP 90040-, via Umberto Primo, entro e non oltre le ore **12,00 del giorno 26 febbraio 2018** pena la non ammissione alla procedura. Farà fede la data e l'ora di presentazione apposta dall'ufficio protocollo dell'Ente.

2. Il recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.

3. L'istanza dovrà essere redatta in carta semplice, in conformità al modello predisposto (allegato "A"), sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante (in caso di RTI) e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000

Il presente avviso è pubblicato per giorni 15 naturali e consecutivi all'Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Capaci (www.comune.capaci.pa.it) nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e Contratti" che viene inteso quale "Profilo del Committente" così come definito dall'ANAC nella proposta di Linee Guida recanti: **"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici."**

Dalla Residenza Municipale, 08.02.2018

IL Responsabile Del Procedimento
(isp. capo Caterina Di Maggio)

IL Funzionario Responsabile Area VI
(magg. Gaetano Fontana)

62